

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 414-C

Relazione orale
Relatori BOSCKETTO
e DALLA CHIESA

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI 1^a E 2^a RIUNITE

(1^a - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(2^a - GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 18 maggio 2005

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto
delle pratiche di mutilazione genitale femminile

d'iniziativa del senatore CONSOLO

(V. Stampato n. 414)

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica
l'8 aprile 2003*

(V. Stampato Camera n. 3884)

*modificato dalla Camera dei deputati il 4 maggio 2004,
previa unificazione con i disegni di legge*

(V. Stampati Camera nn. 150, 3282, 3867 e 4204)

**d'iniziativa dei deputati CÈ, MARTINI Francesca, CAPARINI e
GIBELLI (150); CONTI Giulio (3282); CONTI Giulio (3867);
DI VIRGILIO e PALUMBO (4204)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 maggio 2004*

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI	DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Modifiche all'articolo 583 del codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale	Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile	Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile
	Art. 1. (Finalità)	Art. 1. (Finalità)
	1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.	<i>Identico</i>
	Art. 2. (Attività di promozione coordinamento)	Art. 2. (Attività di promozione e coordinamento)
	1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità promuove e sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile. 2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.	<i>Identico</i>

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 3.

(*Campagne informative*)

1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale, il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:

a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni *no profit*, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanità, e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;

c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;

d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale,

Art. 3.

(*Campagne informative*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

Art. 4.

(Formazione del personale sanitario)

1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

Art. 5.

(Istituzione di un numero verde)

1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a cono-

Art. 4.

(Formazione del personale sanitario)

Identico

Art. 5.

(Istituzione di un numero verde)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 1.

1. All'articolo 583 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) una lesione o mutilazione degli organi genitali provocata, in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima»;

b) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Nell'ipotesi di cui al secondo comma, numero 4-bis), nei confronti di chi ha commesso il fatto per motivi di lucro, le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al medesimo numero 4-bis), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Le disposizioni di cui al secondo comma, numero 4-bis), si applicano altresì quando il fatto è commesso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, **anche con il consenso della vittima**, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, **anche con il consenso della vittima**, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, **su richiesta del Ministro della giustizia**,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 6.

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. *Identico:*

«Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni **effetti dello stesso tipo**.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore **ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro**.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cit-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da **cittadino** straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di **cittadino** straniero residente in Italia».

Art. 7.

(*Programmi di cooperazione internazionale*)

1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonché a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarsi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore.

Art. 8.

(*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*)

1. Dopo l'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*quater*. 1. (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*). 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

tadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. **In tal caso, in deroga agli articoli 9 e 10, è sufficiente la sola richiesta del Ministro della giustizia».**

Art. 7.

(*Programmi di cooperazione internazionale*)

Identico

Art. 8.

(*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*)

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 9.

(Sanzioni accessorie)

1. All'esercente la professione sanitaria che commette i delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applica la pena accessoria della interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione e la comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

2. Nei confronti di chiunque riceva denaro o altra utilità per l'esecuzione delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applica la sanzione amministrativa accessoria consistente nel pagamento di una somma da 25.000 euro a 100.000 euro.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Sanzioni accessorie)

1. All'esercente la professione sanitaria che commette i delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applica la pena accessoria della interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione. **Della sentenza irrevocabile di condanna è data** comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Soppresso

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

Identico

